



Gli obblighi dei produttori e importatori di articoli: registrazione, notifica e comunicazione

Il Regolamento REACH: adempimenti per le imprese che producono, importano o forniscono articoli e impatto sulla tua impresa , 28 aprile 2021

Sabrina Moro Iacopini - ENEA

Gli obblighi REACH si applicano

sia agli articoli SEMPLICI sia agli articoli COMPLESSI



Gli obblighi possono interessare produttori, importatori e fornitori di articoli

1. Rispetto delle **RESTRIZIONI**
2. **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**, ma solo se in presenza di sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso
 - **NOTIFICA** all'ECHA
 - **COMUNICAZIONE A VALLE**
3. **REGISTRAZIONE REACH**, ma solo per gli articoli a rilascio intenzionale

CARATTERISTICHE

A seconda delle condizioni previste, la restrizione può **limitare o proibire** la produzione, l'immissione sul mercato o specifici usi di una sostanza

La restrizione si applica **su tutto il territorio europeo** e limitazioni all'immissione sul mercato valgono anche per **gli articoli importati**

Le sostanze in restrizione e le condizioni di ciascuna restrizione sono elencate nell'**Allegato XVII del Regolamento REACH**

QUALI ATTORI SONO COINVOLTI?

I **fabbricanti di articoli** devono rispettare le restrizioni in materia di uso delle sostanze per la fabbricazione di articoli

Gli **importatori** e tutti i **fornitori di articoli** devono rispettare le restrizioni relative all'immissione sul mercato

PER ESSERE CONFORMI


E' necessario che gli articoli immessi sul mercato rispettino le restrizioni

Anche se non previsto dal Regolamento, è invalsa la prassi di chiedere al proprio fornitore una **dichiarazione di conformità al regolamento REACH**

ESEMPI

- **Composti del mercurio** nella protezione del legno (restrizione n.18)
- **Mercurio** nei termometri e in altri strumenti di misura (restrizione 18 bis)
- **Coloranti azoici** in articoli tessili e di cuoio (restrizione n.43)
- **Piombo e composti** negli articoli di gioielleria (restrizione n.63)


Agenzia Europea Sostanze Chimiche (ECHA)



Notificare la sostanza SVHC (art.7.2)
(conc>0,1%p/p e tonnellaggio>1t/anno)

Produttori e importatori di articoli

Fornitori di articoli




Informazioni per l'uso sicuro (art.33)
(conc>0,1%p/p)

Utilizzatori a valle di articoli

QUALI SONO LE SOSTANZE SVHC?

- cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CRM), categorie 1A o 1B
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri dell'AlI XIII
- I perturbatori endocrini e le sostanze che danno origine a un livello di preoccupazione equivalente a quelle ai punti 1 e 2

QUALI SONO LE SOSTANZE SVHC?



The screenshot shows the ECHA website page for the Candidate List of substances of very high concern for Authorisation. The page title is "Candidate List of substances of very high concern for Authorisation" and it is published in accordance with Article 59(10) of the REACH Regulation. The page includes a "Notes" section with three bullet points: "Authentic version", "Numerical identifiers", and "Other numerical identifiers". There is also a "FURTHER INFORMATION" section with links to more information, data on substances, and reasons for inclusion. A "Filter the list" button is visible. At the bottom, a table displays the first four entries of the list.

Notes:

- Authentic version:** Only the Candidate List published on this website is deemed authentic. Companies may have immediate legal obligations following the inclusion of a substance in the Candidate List on this website including in particular Articles 7, 31 and 33 of the REACH Regulation.
- Numerical identifiers:** Each candidate list entry covers both anhydrous and hydrated forms of a substance. The CAS number shown in an entry is typically for the anhydrous form. Hydrated forms of the substance identified by other CAS numbers are still within the scope of the entry.
- Other numerical identifiers:** For those entries with "*" in the EC number and CAS number columns, a non-exhaustive inventory of EC and/or CAS Registry numbers describing substances or groups of substances considered to fall within the scope of the Candidate List entry is included, where practicably possible. This information can be accessed through the "Details" button of the selected entry.

FURTHER INFORMATION

- More information about Candidate list of Substances of Very High Concern for Authorisation
- Data on Candidate List substances in articles
- Reason for inclusion

See a problem or have a question?

Filter the list

Page 1 of 4 | 50 Items per Page | Showing 1 - 50 of 197 results.

Substance name	EC No.	CAS No.	Date of inclusion	Reason for inclusion	Decision	IUCLID dataset
1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 3-benzylidene camphor; 3-BC	239-139-9	15087-24-8	15/01/2019	Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)	ED/88/2018 EU/2018/2013	
2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane	401-720-1	6807-17-6	15/01/2019	Toxic for reproduction (Article 57c)	ED/88/2018	
Benzo[k]fluoranthene	205-916-6	207-08-9	15/01/2019	Carcinogenic (Article 57a) PBT (Article 57d) vPvB (Article 57e)	ED/88/2018	
Fluoranthene	205-912-4	206-44-0	15/01/2019	PBT (Article 57d)	ED/88/2018	

28 aprile 2021
✓ 211 sostanze


<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

OBBLIGO PER PRODUTTORI E IMPORTATORI

Quando nell'articolo:

- ✓ **è presente una sostanza SVHC**
- ✓ **in concentrazione superiore allo 0.1% p/p**
- ✓ **e il quantitativo totale di sostanza SVHC presente negli articoli prodotti o importati è superiore a 1 tonnellata all'anno**

LA NOTIFICA IN PRATICA



The screenshot shows a web browser window displaying the ECHA website. The address bar shows the URL: <https://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying...>. The page header includes the ECHA logo, navigation links (L'Agenzia, Contatti, Posti di lavoro), and a search bar. The main navigation menu has four items: LEGISLAZIONE, CONSULTAZIONI, INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE, and ASSISTENZA. The breadcrumb trail is: ECHA > Assistenza > Strumenti per la presentazione dei fascicoli > REACH-IT > Notifica di sostanze presenti in articoli. The page content is divided into two columns. The left column, titled 'Mappa del Sito', lists several REACH-IT topics, with 'Notifica di sostanze presenti in articoli' highlighted. The right column, titled 'Notifica di sostanze presenti in articoli', contains a 'Summary' section. The summary text states: 'Importers and producers of articles have to notify ECHA if substances listed on the Candidate list are present in their article(s), under certain conditions.' It also includes a 'Deadline' section: 'Companies have to notify no later than six months after the inclusion of the substance in the Candidate list.' A bulleted list follows, detailing the information to be submitted: the identity and contact details of the company, the identity of the substance and its registration number (if available), the tonnage range of the substance in the notified article(s), and a brief description of the use(s) of the substance in the article(s) and of the uses of the article(s). The page also includes a note: 'You are advised to update your notification if the information previously notified has undergone changes. Examples of such changes could be: change in tonnage range, production/import of different articles, etc.'

OBBLIGO PER TUTTI I FORNITORI DI ARTICOLI

Quando nell'articolo:

- ✓ è presente una sostanza SVHC
- ✓ in concentrazione superiore allo 0.1% p/p

e il quantitativo totale di sostanza SVHC presente negli articoli prodotti o importati è superiore a 1 tonnellata all'anno

QUALI INFORMAZIONI COMUNICARE?

Art. 33

Comunicare «informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza»

Quali informazioni sia pertinente comunicare deve essere valutato e deciso caso per caso, in modo da assicurare che siano adatte allo scopo di garantire l'uso sicuro degli articoli

I consumatori devono ricevere le informazioni solo se ne fanno richiesta

PER ESSERE CONFORMI

I **fornitori** di articoli devono sapere se negli articoli che immettono sul mercato sono contenute sostanze SVHC



COME ORGANIZZARSI?

- ✓ **Avviare subito una comunicazione con i propri fornitori**
 - Potrebbero non aver inviato nulla perché non c'è nulla da comunicare oppure perché sono fornitori extra europei e non hanno obblighi REACH
- ✓ **Può essere utile spiegare ai fornitori perché le informazioni sono necessarie**

Molti fornitori extra europei sono preparati a tali richieste
- ✓ **Inserire nei contratti di fornitura specifiche condizioni**
- ✓ **In assenza di informazioni valutare di effettuare le analisi chimiche**



COME ORGANIZZARSI?

Dichiarazioni di conformità


Chi acquista articoli potrebbe non aver ricevuto nessuna comunicazione perché non c'è nulla da comunicare

ma nel dubbio

è **invalsa la prassi di chiedere al proprio fornitore in modo proattivo una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH** che attesti:

- ✓ il rispetto delle restrizioni
- ✓ l'assenza (o la presenza) di sostanze SVHC della Candidate list

CASO CONCRETO – Assemblaggio meccanico nella UE



Obbligo di notifica


[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno]

- l'importatore o il produttore UE degli articoli A e B è tenuto a presentare una:
 - notifica della sostanza X contenuta nell'articolo A
 - notifica della sostanza Y contenuta nell'articolo B
- all'assemblatore dell'oggetto complesso C non è richiesta alcuna notifica

Obbligo di comunicazione

- l'importatore o il produttore UE degli articoli A e B è tenuto a comunicare a valle la presenza delle sostanze X e Y
- l'assemblatore deve comunicare a valle la presenza delle sostanze X e Y

CASO CONCRETO – Assemblaggio chimico nella UE



Obbligo di notifica


[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno]

- l'importatore o il produttore UE degli articoli A e B è tenuto a presentare una:
 - notifica della sostanza X contenuta nell'articolo A
 - notifica della sostanza Y contenuta nell'articolo B
- l'assemblatore dell'oggetto complesso D è tenuto a presentare la notifica per la sostanza Z nell'articolo complesso

Obbligo di comunicazione

- l'importatore o il produttore UE degli articoli A e B è tenuto a comunicare a valle la presenza delle sostanze X e Y
- L'assemblatore deve comunicare a valle la presenza delle sostanze X, Y e Z

CASO CONCRETO – Importazione di oggetto complesso



Obbligo di notifica

[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno]

- l'importatore UE dell'oggetto complesso D è tenuto a presentare una:
 - notifica della sostanza X contenuta nell'articolo A
 - notifica della sostanza Y contenuta nell'articolo B
 - notifica della sostanza Z contenuta nell'oggetto complesso D

Obbligo di comunicazione

- L'importatore deve comunicare a valle la presenza delle sostanze X, Y e Z

PRODUTTORI E IMPORTATORI DI ARTICOLI A RILASCIO INTENZIONALE


Importatori e produttori di articoli a rilascio intenzionale di sostanze chimiche devono registrare le sostanze rilasciate presenti negli articoli **se il quantitativo di sostanza rilasciata presente in tutti gli articoli prodotti o importati è maggiore di 1 tonnellata all'anno.**

Si applicano gli obblighi standard di registrazione



MATERIALE A SUPPORTO

Le guide ECHA



Orientamenti riguardanti il regolamento REACH

LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE ASSISTENZA

ECHA > Assistenza > Guida > Documenti di orientamento > Orientamenti riguardanti il regolamento REACH

Guida

- Individuare i propri obblighi
- Procedura di consultazione
- Documenti di orientamento
- Guide in pillole
- Guide pratiche
- Modulistica e modelli

Orientamenti riguardanti il regolamento REACH

- Orientamenti riguardanti il regolamento REACH
- Orientamenti riguardanti il regolamento CLP
- Orientamento sulla normativa relativa ai biocidi
- Orientamenti riguardanti il regolamento PIC


L'elenco in basso contiene tutti i documenti di orientamento disponibili ora, o in futuro, su questo sito web. Questi documenti sono stati elaborati con la partecipazione di numerose parti interessate (industria, Stati membri ed ONG) all'interno di progetti gestiti dalla Commissione. L'obiettivo di questi documenti è quello di agevolare l'applicazione di REACH descrivendo buone prassi su come adempiere agli obblighi prescritti.

Alcuni di questi documenti sono stati o saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE. È possibile accedere alle traduzioni dalla presente pagina web: usare il menu lingue posto nell'angolo in alto a destra della pagina.

- > Orientamenti per la stesura di un fascicolo Allegato XV sull'identificazione di sostanze estremamente preoccupanti
- > Orientamenti sulle attività scientifiche di ricerca e sviluppo (SR&D) e sulle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD)
- > Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica
- > **Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli**
- > Orientamenti sulla registrazione

MATERIALE A SUPPORTO

Le Q&A ECHA



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse>. The page is the ECHA Q&A support page in Italian. The header includes the ECHA logo and navigation links: "L'Agenzia", "Contatti", "Posti di lavoro", and a search bar. Below the header is a navigation menu with "LEGISLAZIONE", "CONSULTAZIONI", "INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE", and "ASSISTENZA". The main content area is titled "Q&As" and has a search bar with "Sfoglia per argomento" and "Cerca" buttons. Below this is a text prompt: "Volete cercare la domanda e risposta pertinente nella vostra lingua? Basta cambiare la lingua nel menu a tendina in alto." Under the "REACH" heading, there is a list of topics. The item "Substances in articles" is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the right.

Un'agenzia dell'Unione europea Accedi italiano (it)

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia Contatti Posti di lavoro

Ricerca la pagina web dell'ECHA

LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE CHIMICHE ASSISTENZA

ECHA > Assistenza > Supporto Q&A > Browse

Q&As

Sfoglia per argomento Cerca

Volete cercare la domanda e risposta pertinente nella vostra lingua? Basta cambiare la lingua nel menu a tendina in alto.


REACH

- Authorisation
- CoRAP and Substance Evaluation
- Cosmetics
- Data Sharing
- Downstream users
- Evaluation
- Information requirements and test methods and quality of data
- Inquiry
- Intermediate
- Nanofoms of substances
- Only Representative of non-EU manufacturer
- Polymers and monomers
- Pre-registration
- Preparing a registration dossier in IUCLID
- REACH-IT
- Registration
- Requirements for substances in articles
- Restrictions
- Safety data sheet
- Substance identity adaptation service
- Substances in articles

<https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse>

COSA FARE IN CASO DI DUBBI?

Aprire un quesito all'Helpdesk REACH



Ministero dello Sviluppo Economico

REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese
Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Cerca...

Chi siamo Invia un quesito Contatti Login

HOME

Benvenuto all'Helpdesk REACH

L'Helpdesk nazionale REACH è il servizio pubblico e gratuito, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006, sugli obblighi da adempiere, le responsabilità in cui si incorre e le procedure da seguire, in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. L'Helpdesk è istituito ai



<https://reach.mise.gov.it/>



REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza
Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Grazie